



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale

PON INCLUSIONE

Asse 6 - Interventi di contrasto agli effetti del COVID-19 (React-EU)

Avviso pubblico 1/2021 PrInS - Progetti Intervento Sociale per la presentazione di progetti da parte degli Ambiti Territoriali per la realizzazione di interventi di Pronto intervento sociale e interventi a favore delle persone in condizioni di povertà estrema o marginalità, da finanziare a valere sulle risorse dell'iniziativa REACT-EU



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Premessa

La Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 386) ha istituito il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 147 ha istituito la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, prevedendo che la Rete elabori un Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, di durata triennale, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.

Il citato decreto, come successivamente modificato dalla norma istitutiva del Reddito di cittadinanza (D.L. 4/2019), individua le modalità di realizzazione della valutazione multidimensionale, della progettazione personalizzata (Patti per l'inclusione sociale), dei servizi e degli interventi a supporto dei beneficiari della misura, tra cui rientra il pronto intervento sociale, e stabilisce che al loro finanziamento concorra il Fondo povertà. Stabilisce inoltre che nell'ambito del Fondo Povertà venga riservata una quota pari a 20 milioni di euro annui per interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora.

Il comma 797 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" ha previsto un contributo strutturale, ad ambiti territoriali e comuni, per raggiungere il livello essenziale di un assistente sociale ogni 5.000 abitanti e ha introdotto un nuovo obiettivo di servizio che porta il rapporto a 1/4.000. Il contributo è riconosciuto in ragione del numero di assistenti sociali assunti a tempo indeterminato dall'Ambito, ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.

Nella riunione del 28 luglio 2021, la Rete della protezione e dell'inclusione sociale ha approvato il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà per il triennio 2021-2023. In tale Piano, tra gli obiettivi da perseguire, sono annoverati interventi e servizi volti alla realizzazione di Pronto Intervento Sociale e, nell'ambito della programmazione finanziaria, è prevista la possibilità di attivare forme di finanziamento di tali servizi a valere sui fondi europei e in particolare sulle risorse del REACT EU.

Il Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione" del Fondo sociale europeo (FSE), a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, approvato con Decisione della Commissione C(2014) 10130 del 17 dicembre 2014 riprogrammato con successive Decisioni e da ultimo con Decisione C(2021) n. 6257 del 20 agosto 2021, prevede l'attivazione delle risorse React EU per la realizzazione di interventi di pronto intervento sociale e di sostegno alle persone in condizioni di povertà e deprivazione.

Con il presente Avviso per la presentazione di progetti, rivolto agli Ambiti Territoriali come da ultima rilevazione disponibile alla Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, si intendono finanziare interventi **di pronto intervento sociale e interventi** a favore delle persone senza dimora o in situazione di povertà estrema o marginalità, da finanziare a valere sulle risorse dell'iniziativa REACT-EU.

Art. 1 Riferimenti normativi

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Avviso, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e suoi regolamenti attuativi e di esecuzione;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio e suoi regolamenti attuativi e di esecuzione;



- Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali;
- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria);
- Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione, del 25 luglio 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e le responsabilità di gestione e di controllo delle autorità responsabili e lo status e gli obblighi delle autorità di audit;
- Regolamenti delegati (UE) n. 1048/2014 e 1049/2014 del 30 luglio 2014 della Commissione in tema di comunicazione, pubblicità e diffusione delle informazioni
- Regolamento delegato (UE) 2019/2170 della Commissione del 27 settembre 2019 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
- Regolamento delegato (UE) 2019/697 della Commissione del 14 febbraio 2019 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute
- Regolamento delegato (UE) 2019/379 della Commissione del 19 dicembre 2018 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
- Regolamento delegato (UE) 2018/1127 della Commissione del 28 maggio 2018 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
- Regolamento (UE/Euratom) n. 2018/1046 (cd. Regolamento Omnibus) che prevede che a tutte le operazioni per le quali il sostegno pubblico non sia superiore a 100.000 EURO si applica l'articolo 67, paragrafo 2 bis, del Regolamento (UE) 1303/2013 che prevede l'obbligo di adottare opzioni di semplificazione dei costi all'operazione nella sua integralità;
- Regolamento delegato (UE) 2017/2016 della Commissione del 29 agosto 2017 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;



- Regolamento delegato (UE) n. 90/2017 della Commissione del 31 ottobre 2016, recante modifica del Regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati Membri delle spese sostenute;
- Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di: - promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali; - preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia, con particolare riguardo all'introduzione dell'art. 92 bis "Risorse REACT-EU"; - dell'art. 92 ter "Modalità di attuazione per le risorse REACT-EU" Risorse UE REACT Articolo 92b; - dell'allegato VII bis "Metodo di assegnazione delle risorse REACT-EU";
- Decisione di esecuzione (UE) n. 2021/182 della Commissione del 12 febbraio 2021 che stabilisce la ripartizione per Stato membro delle risorse REACT-EU per l'anno 2021;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/435 della Commissione del 3 marzo 2021, che modificando il precedente Regolamento n. 288/2014 introduce delle novità relativamente ai modelli per i Programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e dell'obiettivo di Cooperazione territoriale europea alla luce del nuovo obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia";
- Regolamenti di esecuzione (UE) nn. 2021/438 e 2021/439 della Commissione del 3 marzo 2021, che modificano, nel primo caso, il regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 e, nel secondo caso, il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 per introdurre il nuovo obiettivo tematico connesso all'emergenza Coronavirus, rispettivamente, tra le categorie di intervento nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea e tra le categorie di intervento per il FESR, il FSE e il Fondo di Coesione nel quadro dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione;
- Nota 378 del 09.04.2021 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, con cui viene condiviso con la Commissione Europea il percorso istruttorio relativo al REACT EU;
- Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 568/88 del 29 dicembre 1988 e s.m.i. che regola l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie e s.m.i.;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020";
- Circolare n. 2 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2 febbraio 2009, GU n. 117 del 22 maggio 2009, relativa a "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo sociale europeo 2007-2013 nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N)";
- Accordo di Partenariato relativo al ciclo di programmazione dei Fondi UE 2014-2020, adottato dalla Commissione europea con Decisione del 29 ottobre 2014, come modificato l'8 febbraio 2018;



- Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”, approvato con Decisione della Commissione C (2014) 10130 del 17 dicembre 2014, riprogrammato con successive Decisioni e da ultimo con Decisione C(2021) n. 6257 del 20 agosto 2021, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;
- SI.GE.CO. Sistema di Gestione e Controllo del PON Inclusione nella Versione 6.0 del 12-10-2020;
- Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione e dell’Organismo Intermedio Versione v. 7.0 12/10/2020;
- Manuale per i Beneficiari PON Inclusione 2014/2020 - Versione 12/10/2020;
- Linee Guida per le azioni di comunicazione contenenti le indicazioni operative per le azioni di informazione e pubblicità degli interventi finanziati con il Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione 2014-2020 versione maggio 2017;
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), con particolare riferimento all’articolo 1, comma 386, il quale prevede l’istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di un fondo denominato «Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale»;
- Decreto 26 maggio 2016 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, concernente l’avvio sull’intero territorio nazionale del Sostegno per l’Inclusione Attiva;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;
- D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;
- Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice di protezione dei dati personali” e s.m.i. integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e successivo D. Lgs. 159/2011;
- Legge 8 novembre 2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"- con particolare riferimento all’articolo 22, relativo alla “Definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e all’articolo 5 “ruolo del terzo settore”;
- DPCM 30 marzo 2001 - Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall’art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
- Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 32 del 20 gennaio 2016 recante “Determinazione - Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”;
- Legge 30 dicembre 2020, n. 178 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.
- Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà per il triennio 2021-2023, approvato dalla Rete della protezione e dell’inclusione sociale nella riunione del 28 luglio 2021.

Art. 2 Soggetti proponenti, partner di progetto e destinatari



Sono ammessi a presentare proposte progettuali a valere sul presente Avviso gli Ambiti Territoriali di cui alla Tabella allegata (Allegato 1 “Tabelle di riparto”), come da ultima rilevazione disponibile alla Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale a seguito di consultazione delle Amministrazioni regionali.

Ogni Ambito Territoriale è chiamato a presentare un’unica proposta progettuale redatta in base al modello di Scheda progetto allegata al presente Avviso (All. 6 “Modello - Scheda progetto”).

Sono ammessi a presentare proposte d’intervento in qualità di Soggetto Capofila:

- l’ente pubblico capofila dell’Ambito Territoriale;
- altro soggetto pubblico componente l’Ambito Territoriale. In tal caso, a corredo della proposta progettuale, dovrà essere presentato l’atto che ne formalizza il ruolo di capofila per la presentazione della proposta di intervento.

Il Soggetto Capofila è responsabile unico nei confronti dell’Amministrazione per l’attuazione del progetto e deve garantire adeguata capacità amministrativa e tecnica per tutta la durata dell’intervento. In particolare, il Soggetto Capofila è responsabile della predisposizione, della raccolta, della corretta conservazione e dell’invio degli atti, dei documenti e delle informazioni richieste dall’AdG.

Tutti gli obblighi del Beneficiario sono specificati nello schema di Convenzione di Sovvenzione allegato al presente Avviso (All.7) che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

In tutti i casi in cui intervenga un riassetto organizzativo degli Ambiti Territoriali che impatti sul progetto finanziato a valere sul presente Avviso, questo dovrà essere tempestivamente comunicato dall’Ambito Territoriale all’AdG che conseguentemente adotterà soluzioni adeguate alle specifiche circostanze. Tale adempimento non esonera l’Ambito Territoriale oggetto di modifica ad effettuare, per il tramite della Regione, le comunicazioni previste dall’art. 14 comma 2 del Decreto Legislativo n. 147/2017 e dall’art. 8 del Decreto Ministeriale n. 103 del 22 agosto 2019.

Ordinariamente, l’intervento deve essere attuato unicamente dal Soggetto Capofila allo scopo di garantire l’uniformità dei servizi nei territori interessati, salvo che non risulti assolutamente necessaria la presenza di Partner di progetto, comunque identificabili esclusivamente tra i soggetti componenti l’Ambito territoriale (Comuni, Unioni di Comuni, etc.).

Il Partner di progetto partecipa alla realizzazione del progetto e gestisce in quota parte le risorse finanziarie del progetto che gli verranno assegnate per lo svolgimento delle attività di propria competenza.

Anche in presenza di Partner di progetto, comunque, le attività proprie del Soggetto Capofila non potranno essere in alcun modo delegate. In particolare, il Soggetto Capofila ha la responsabilità di gestire, predisporre e presentare le domande di rimborso anche per gli eventuali Partner, rispondendone direttamente.

Destinatari finali dei progetti finanziati a valere sul presente Avviso sono persone destinatarie degli interventi di pronto intervento sociale e/o che si trovino in condizioni di povertà anche estrema o marginalità. Per un maggior dettaglio relativamente ai destinatari si rimanda all’Allegato 2 (“Nota esplicativa interventi”).

Art. 3 Collaborazione con soggetti terzi

Nell’ottica di una *governance* efficace e del pieno coinvolgimento del partenariato economico/sociale, l’Ambito Territoriale può coinvolgere *stakeholder*, sia pubblici che del privato sociale, in eventuali tavoli di concertazione, incontri programmatici oppure può individuare altre modalità partecipative al fine di definire, in maniera concertata, politiche e interventi coerenti con i fabbisogni locali e settoriali del territorio.

In tutti i casi in cui gli Ambiti Territoriali abbiano la necessità di rivolgersi a soggetti terzi per la co-progettazione e/o l’attuazione degli interventi, le procedure di selezione dovranno avvenire nel rigoroso rispetto della disciplina applicabile e in particolare delle disposizioni che riguardano gli affidamenti ad Enti del Terzo settore (cfr. D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 che attua la delega per la riforma del terzo settore contenuta nella L. n. 106 del 6 giugno 2016 e D.M. 72/2021 che adotta le Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore), del D. Lgs. n. 50/2016 e della L. n. 241/90.



Tali soggetti non si configurano come Partner di progetto ai sensi del precedente articolo 2, in quanto non sono direttamente responsabili della realizzazione del progetto e della sua gestione finanziaria.

Art. 4 Obiettivo dell'Avviso e ambito degli interventi

Al fine di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali, con il presente Avviso si intende contribuire al superamento dell'attuale frammentazione dei servizi, con particolare riferimento al pronto intervento sociale, e al potenziamento delle strutture di contrasto alla povertà anche estrema o alla marginalità, con investimenti mirati a livello territoriale, nonché favorire l'accessibilità ai servizi essenziali anche per le persone senza dimora presenti sul territorio dei Comuni, garantendo anche l'iscrizione anagrafica da cui normativamente discende la possibilità di fruire di servizi essenziali connessi ad ulteriori diritti fondamentali costituzionalmente garantiti quali, ad esempio, l'accesso ai servizi socioassistenziali e sanitari.

All'interno del presente Avviso possono essere finanziate proposte progettuali che prevedano uno o più dei seguenti interventi:

- INTERVENTO A: servizi di **Pronto intervento sociale**, che sono assicurati 24h/24 per 365 giorni l'anno e attivabili in caso di emergenze ed urgenze sociali e in circostanze della vita quotidiana dei cittadini che insorgono repentinamente e improvvisamente, tramite la costituzione di una Centrale Operativa. La Centrale Operativa si occuperà delle seguenti attività: (i) il ricevimento delle segnalazioni; (ii) l'attivazione di un primo servizio di assistenza per rispondere ai bisogni indifferibili e urgenti; (iii) attivazione di attività di aggancio, ascolto e lettura del bisogno attraverso: operatori del servizio, intervento delle Unità di strada (UDS); (iv) prima valutazione del bisogno, documentazione dell'intervento e segnalazione ai servizi;
- INTERVENTO B: servizi accessori per sostenere l'**Accesso alla residenza anagrafica** e servizi di **Fermo Posta** per persone senza dimora, aventi i requisiti previsti dalla Legge n. 1228/1954 art. 2 e dal D.P.R. n. 223/1989, stabilmente presenti sul territorio del Comune, per i quali sia accertabile la sussistenza di un domicilio ovvero sia documentabile l'esistenza di una relazione continuativa con il territorio in termini di interessi, relazioni e affetti, che esprimano la volontà e l'intenzione di permanere nel Comune;
- INTERVENTO C: rafforzamento della rete dei servizi locali rivolti alle persone in situazione di grave deprivazione materiale o senza dimora o in condizioni di marginalità anche estrema, tramite il finanziamento delle attività dei **Centri servizi per il contrasto alla povertà** e di **servizi di Housing First**, in maniera capillare sul territorio garantendo un approccio integrato di presa in carico e assistenza agli utenti.

I servizi di cui agli interventi B e C non sono alternativi a quelli di analogo contenuto finanziati dal PNRR, ferma restando la non cumulabilità delle spese nell'ambito dello stesso progetto e la diversa natura del finanziamento.

Per un maggior dettaglio relativamente ai servizi realizzabili nell'ambito del presente Avviso si rimanda all'Allegato 2 ("Nota esplicativa interventi") relativo ai Livelli essenziali delle prestazioni dei servizi inclusi nel Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2021-2023 e alle indicazioni contenute nelle Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia – *l'housing first*.

Art. 5 Risorse finanziarie e durata dell'intervento

Le risorse disponibili per il finanziamento delle attività di cui al presente Avviso ammontano a € 90.000.000,00, a valere sull'Asse 6 del PON "Inclusione" 2014-2020 "Interventi di contrasto agli effetti del COVID-19".

La ripartizione dell'importo per singolo Ambito Territoriale è definita nell'Allegato 1 ("Tabelle di riparto").

Il contributo previsto, indicato nella tabella di cui all'allegato 1, è destinato a ciascun Ambito sulla base di criteri territoriali e di popolazione.

È consentito che l'Ambito Territoriale presenti il proprio progetto per un importo inferiore allo stesso riconosciuto e indicato in tabella.



Laddove tale importo risulti inferiore a 100.000,00 Euro, andranno applicate le disposizioni di cui al richiamato Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 (cd. Regolamento Omnibus). Il suddetto Regolamento prevede che a tutte le operazioni per le quali il sostegno pubblico non sia superiore a 100.000 Euro si applica l'articolo 67, paragrafo 2 bis, del Regolamento (UE) 1303/2013 che prevede l'obbligo di adottare opzioni di semplificazione dei costi all'operazione nella sua integralità. Sarà possibile, inoltre, attuare altre modalità compatibili con il cd. Regolamento Omnibus, quale ad esempio il ricorso all'affidamento all'esterno per acquisizione di servizi e forniture come modalità esclusiva per la totalità dell'importo del progetto.

Le economie che si produrranno eventualmente sull'Avviso per effetto della presentazione di progetti di valore inferiore agli importi accantonati per gli Ambiti Territoriali o della presentazione di un numero di progetti inferiori a quanto previsto, potranno essere redistribuite, al termine del periodo previsto per la presentazione dei progetti o in un momento successivo, **tra quegli ambiti che, nell'inoltro del proprio progetto, si saranno resi disponibili a riceverle**, previa conferma della richiesta da parte dell'ambito e a seguito di modifica del progetto presentato.

Le risorse destinate, così come quelle eventualmente redistribuite, possono essere utilizzate per finanziare (ad esempio nel caso del pronto intervento sociale) anche più annualità del servizio.

Ai fini del presente Avviso saranno ritenute ammissibili le operazioni che hanno avuto inizio a partire dal 1° febbraio 2020 e che promuovono il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali. Le attività dovranno concludersi comunque entro il **31 dicembre 2023** ed entro la stessa data dovranno essere sostenute e quietanzate le relative spese.

Art. 6 Localizzazione dell'intervento

Le attività del progetto dovranno essere sviluppate preferibilmente nel territorio di competenza dell'Ambito Territoriale e comunque, in linea generale, nella Regione di appartenenza. Interventi fuori dalla Regione, comunque coerenti con le finalità del progetto, dovranno essere adeguatamente motivati.

Art. 7 Piano finanziario e costi ammissibili

Il piano finanziario dovrà essere redatto attraverso l'utilizzo dell'apposita funzionalità che sarà attivata sulla piattaforma Multifondo del MLPS, coerentemente con quanto dettagliato nella proposta progettuale. Il modello "Budget e cronoprogramma" (Allegato 6.1) è da considerarsi esemplificativo rispetto a quanto rappresentato sulla piattaforma Multifondo del MLPS.

Il budget complessivo di ogni proposta di intervento non potrà essere superiore alla dotazione finanziaria massima assegnata all'Ambito, così come risultante dall'Allegato 1 ("Tabelle di riparto"), nel rispetto di quanto previsto dal richiamato Manuale per i Beneficiari e dalle altre disposizioni applicabili.

Il piano finanziario dovrà essere redatto tenendo conto delle indicazioni fornite nel richiamato Manuale per i Beneficiari e nel rispetto del DPR n.22 del 5 febbraio 2018. Per quanto riguarda gli aspetti non disciplinati attraverso i citati dispositivi troverà applicazione la Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. In particolare, i massimali di costo per il personale esterno dovranno essere definiti con le modalità di cui alla sezione B della citata circolare.

Con specifico riferimento alle spese di personale interno, queste sono ammissibili purché sia chiaro e documentabile il loro contributo al raggiungimento dell'obiettivo specifico e l'impegno sul progetto sia tracciato adeguatamente (tramite ad esempio timesheet, relazioni, cfr. Manuale del Beneficiario PON Inclusion), specificando le ore di lavoro dedicate al progetto di cui al presente Avviso e quelle eventualmente coperte da altre risorse europee e nazionali, al fine di scongiurare il rischio di doppio finanziamento.

Per quel che concerne le spese del personale dipendente, cui viene applicato il CCNL del Comparto Funzioni Locali, il CCNL Comparto Sanità e il CCNL Comparto UNEBA, l'AdG ha adottato le UCS nel quadro delle opzioni di semplificazioni per la rendicontazione dei costi del personale al FSE di cui all'art. 67.1 (b) del Regolamento (UE) 1303/2013.



Art. 8 Modalità di partecipazione

Ogni Ambito Territoriale è chiamato a presentare un'unica proposta progettuale servendosi degli allegati di cui al presente Avviso, di seguito elencati:

- Domanda di ammissione al finanziamento (All. 3), da compilare, firmare digitalmente e caricare sulla piattaforma Multifondo del MLPS;
- ove previsti, documenti di delega e di adesione Partner (All. 4 e 5), da compilare, firmare digitalmente e caricare sulla piattaforma Multifondo del MLPS.

Unitamente ai suddetti documenti occorrerà compilare, esclusivamente attraverso l'apposita funzionalità presente sulla piattaforma Multifondo del MLPS, la scheda progetto e il budget/cronoprogramma, di cui gli allegati 6 e 6.1 sono modelli esemplificativi.

Le proposte progettuali, da trasmettere nelle modalità sopra indicate, devono essere inviate a partire dal 17/01/2022 e pervenire entro il 28/02/2022.

Art. 9 Elementi di ammissibilità

Sono considerate ammissibili alla successiva fase istruttoria-valutativa le proposte progettuali che abbiano le seguenti caratteristiche minime richieste:

1. presentate e trasmesse secondo le modalità indicate dal presente Avviso e in particolare al precedente art. 8;
2. pervenute nell'arco temporale previsto all'art. 8 del presente Avviso;
3. firmate digitalmente dal legale rappresentante;
4. presentate dai soggetti individuati dal presente Avviso.

L'Autorità di Gestione si riserva la facoltà di:

- o richiedere chiarimenti al Soggetto proponente sulla documentazione presentata e su elementi della proposta progettuale;
- o richiedere integrazioni documentali al Soggetto proponente a completamento del contenuto della documentazione già presentata.

La eventuale non ammissibilità per una o più delle cause previste dal presente articolo sarà formalmente comunicata al Soggetto proponente e la comunicazione così effettuata avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Art. 10 Istruttoria dei progetti

L'istruttoria delle proposte progettuali presentate dagli Ambiti Territoriali verrà svolta da apposita Struttura deputata all'istruttoria composta da referenti dell'AdG, in coerenza con i criteri di selezione del PON Inclusion e sarà articolata nelle seguenti fasi:

1. verifica della ammissibilità della proposta progettuale, sulla base dei requisiti di cui al presente Avviso;
2. valutazione della proposta progettuale, sulla base dei tre macro-criteri sotto riportati:

A. COERENZA DEL PROGETTO – max 60 punti

A.1 - Adeguatezza e completezza delle informazioni fornite - max 20 punti

A.2 - Adeguatezza dell'operazione/progetto rispetto alle tipologie di azioni da attivare - max 20 punti

B. QUALITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE - max 20 punti



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

B.1 Adeguatezza della struttura organizzativo-gestionale - max 20 punti

C. ELEMENTI ECONOMICO-FINANZIARI - max 20 punti

C.1 Coerenza e congruità del piano finanziario rispetto ai contenuti del progetto- max 20

Saranno considerate ammesse a finanziamento le proposte progettuali che avranno conseguito un punteggio complessivo minimo non inferiore a 55 (cinquantacinque) punti e in ogni caso ogni criterio e sub criterio dovrà conseguire una valorizzazione diversa da 0 (zero).

In caso di ammissione a finanziamento verrà data comunicazione all'Ambito Territoriale e contestualmente verrà richiesta, con le modalità meglio specificate nel successivo Art.11, la documentazione da produrre necessaria alla sottoscrizione della Convenzione di Sovvenzione. La stessa Convenzione, debitamente compilata e sottoscritta, verrà approvata con apposito decreto direttoriale e diverrà efficace in seguito alla registrazione da parte dei preposti organi di controllo.

Dell'avvenuta registrazione del decreto di approvazione della Convenzione verrà data evidenza con periodicità connessa alle scadenze temporali di presentazione delle proposte, sul sito del PON Inclusion, nonché del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nell'apposita sezione dedicata all'Avviso, con valore di notifica per tutti i soggetti interessati alla presente procedura.

Nel caso in cui la proposta progettuale fosse ritenuta non finanziabile, ne sarà data formale comunicazione al Soggetto proponente con evidenza delle relative motivazioni.

Art. 11 Convenzione di sovvenzione

Per l'attuazione delle proposte progettuali predisposte dagli Ambiti Territoriali e ammesse a finanziamento verrà sottoscritta tra le parti una Convenzione di Sovvenzione, secondo lo schema allegato al presente Avviso (All.7), che disciplina i rapporti tra Autorità di Gestione e Beneficiario, prevedendo i rispettivi diritti ed obblighi afferenti all'azione finanziata, nonché le eventuali sanzioni e/o rimedi applicabili in caso di inadempimento degli obblighi imposti.

Tale Convenzione andrà sottoscritta, nelle forme di legge, dal Legale rappresentante del Soggetto proponente o suo delegato.

Al fine della sottoscrizione della Convenzione il Beneficiario dovrà produrre, entro trenta giorni dalla comunicazione di ammissione a finanziamento o comunque entro un termine perentorio diversamente stabilito dall'Amministrazione, tutti i dati, le dichiarazioni o auto-dichiarazioni e le informazioni amministrative necessarie alla definizione e alla stipula della Convenzione.

L'Autorità di Gestione si riserva la possibilità di richiedere documentazione diversa e/o integrativa, qualora risulti altrettanto necessaria ai fini della sottoscrizione della Convenzione.

La mancata produzione, anche parziale, nei termini perentori previsti, della documentazione sopra indicata e di quella altrimenti ritenuta necessaria dall'Amministrazione potrà comportare, ad insindacabile giudizio dell'AdG, la decadenza dal finanziamento.

La documentazione circa la non ricorrenza di una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 67 del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, nonché dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del decreto legislativo medesimo, come aggiornato con Legge 17 ottobre 2017, n. 161, sarà acquisita dall'Autorità di Gestione nei casi e secondo le modalità di legge.

In caso di irregolarità commesse sul progetto verranno applicate al Beneficiario le sanzioni dettagliatamente disciplinate nello Schema di Convenzione di Sovvenzione allegata al presente Avviso.

Art. 12 Circuito finanziario

L'AdG eroga il contributo stabilito nella Convenzione di Sovvenzione con le modalità di seguito descritte:

- erogazione a titolo di anticipo: 15% (quindici per cento) dell'importo totale del contributo riconosciuto in sede di ammissione a finanziamento, da erogarsi a titolo di anticipo su presentazione della DIA - Dichiarazione di



Inizio Attività, come indicato nella Convenzione di Sovvenzione (sulla base, salvo altro, della disponibilità delle risorse sulla contabilità speciale di Tesoreria intestata alla Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 maggio 2014);

- erogazioni successive: come indicato nello schema di Convenzione di Sovvenzione allegato, in base alla presentazione da parte dei Beneficiari della rendicontazione delle spese sostenute e dei risultati effettivamente perseguiti, in considerazione dell'esito dei relativi controlli previsti da parte dell'Autorità di Gestione; in ogni caso la somma dell'anticipazione (ove erogata) e dei suddetti ratei non potrà superare il 90% (novanta per cento) dell'importo complessivo del contributo riconosciuto in sede di ammissione a finanziamento;
- saldo finale: a conclusione delle attività, alla presentazione della relazione finale e al completamento di tutti i controlli a ciò necessari, verrà corrisposto il residuo importo a saldo del contributo riconosciuto in sede di ammissione a finanziamento, nella misura che risulterà di competenza del Beneficiario in esito ai predetti controlli.

Art. 13 Variazioni progettuali

Su richiesta scritta e motivata del Beneficiario possono essere autorizzate dall'Autorità di Gestione modifiche al progetto finanziato secondo le modalità indicate nelle Convenzioni di Sovvenzione.

L'autorizzazione è concessa nei limiti del contributo assegnato, sempre che le variazioni proposte corrispondano alle indicazioni del presente Avviso e non mutino la sostanza del progetto quanto a oggetto, soggetti coinvolti, articolazione temporale delle attività o altro elemento decisivo ai fini dell'approvazione del progetto.

Le variazioni del progetto non possono riguardare in nessun caso l'obiettivo e i risultati previsti.

Tutte le variazioni progettuali devono essere comunicate all'AdG.

Art. 14 Rendicontazione delle spese e controlli

Il rendiconto delle spese sostenute per il progetto finanziato deve essere presentato nel rispetto di quanto disposto dal Manuale per i Beneficiari, nonché dalle note interpretative e di chiarimento eventualmente adottate dall'Amministrazione e secondo quanto verrà ulteriormente dettagliato nella Convenzione di Sovvenzione.

Saranno considerate ammissibili le spese inerenti all'attuazione delle proposte progettuali approvate, anche se relative ad operazioni avviate prima della presentazione all'Autorità di Gestione della domanda di ammissione al finanziamento da parte del Beneficiario, purchè sostenute a far data dal 1° febbraio 2020.

In caso di operazioni avviate prima della presentazione della domanda di ammissione al finanziamento (a partire dal 1° febbraio 2020), ai fini della rendicontazione delle spese e della loro approvazione in fase di controllo è necessario assicurare il rispetto degli obblighi pubblicitari di cui all'art. 15 del presente Avviso, anche attraverso determinazioni successive al sostenimento della spesa.

In fase di chiusura dell'intervento, le spese sostenute devono essere rendicontate dagli Ambiti territoriali al più tardi entro 60 giorni dalla conclusione delle attività (cfr. art. 5), in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2023.

Il Beneficiario è tenuto a conservare la documentazione amministrativa e contabile da presentare a supporto delle richieste di pagamento, secondo le tempistiche e le modalità previste dall'AdG (e comunque in conformità al disposto dell'articolo 140 del Regolamento (CE) n. 1303/2013), al fine di fornire evidenza in merito allo stato di avanzamento fisico, procedurale e finanziario dei progetti finanziati e di consentire la realizzazione dei previsti audit da parte delle Autorità competenti.

Il Beneficiario del finanziamento deve altresì garantire, secondo le tempistiche e le modalità stabilite nella Convenzione di Sovvenzione, la raccolta e l'archiviazione di tutte le informazioni inerenti al progetto e l'accesso a tutta la documentazione relativa ai singoli destinatari e ai servizi offerti, anche al fine di favorire le attività di monitoraggio.

L'AdG dispone controlli amministrativo-contabili sia in modalità on desk che direttamente in loco, di natura finanziaria e di natura operativa, in merito alla corretta esecuzione del progetto, sulla base di quanto previsto dai Regolamenti FSE applicabili e dalla Convenzione sottoscritta. L'AdG verifica altresì la conformità di quanto realizzato rispetto alla proposta progettuale e alle finalità del presente Avviso affinché non esistano evidenti



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE

M



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

disallineamenti rispetto alla natura e caratteristiche del progetto approvato. Se a seguito dei controlli saranno accertate delle irregolarità sanabili, al Beneficiario sarà richiesto di fornire chiarimenti e/o integrazioni atti a superare le criticità riscontrate, entro un termine perentorio stabilito dall'AdG.

Laddove il Beneficiario non provveda nei tempi stabiliti, o pur provvedendo entro i termini indicati non fornisca adeguata documentazione ed elementi utili al superamento dell'irregolarità riscontrata, sarà facoltà dell'AdG procedere alla decurtazione degli importi oggetto di rilievo, nonché adottare provvedimenti alternativi che nei casi più gravi potranno comportare anche la risoluzione della Convenzione di Sovvenzione con conseguente revoca del finanziamento e recupero di eventuali somme già erogate. Resta salva, in tale ultimo caso, la possibilità di richiedere il risarcimento del danno subito dall'AdG a causa dell'irregolarità riscontrata.

La Convenzione di Sovvenzione contiene il dettaglio circa le modalità di applicazione di sanzioni e/o altri rimedi connessi agli inadempimenti commessi dal Beneficiario finale nell'esecuzione delle attività del progetto finanziato.

In ogni caso, qualora in sede di realizzazione dei progetti si riscontrino significativi disallineamenti e/o ritardi nell'avanzamento finanziario della spesa o nei risultati previsti, l'AdG sin d'ora si riserva la facoltà di adottare ogni provvedimento utile ad assicurare l'efficacia e l'efficienza delle iniziative, non ultima la revoca del contributo riconosciuto ed erogato. Il progetto finanziato potrà essere oggetto di controllo da parte delle Autorità di Audit, della Commissione Europea, della Corte dei Conti o di altri organismi di controllo. È obbligo del Beneficiario sottoporsi ai prescritti controlli da parte di qualsiasi autorità o organismo a ciò preposto da cui provengano.

Art. 15 Obblighi pubblicitari

I soggetti beneficiari del contributo, in merito all'informazione e comunicazione sul sostegno fornito dai Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE), devono attenersi strettamente a quanto stabilito all'art. 92 ter par. 14 e al punto 2.2 dell'Allegato XII del Regolamento (UE) n.1303/2013, nonché alla documentazione allo scopo prodotta dall'Autorità di Gestione e nello specifico alle Linee guida per le azioni di comunicazione contenenti le indicazioni operative per le azioni di informazione e pubblicità degli interventi finanziati con il PON Inclusion 2014-2020 reperibili all'indirizzo <http://poninclusion.lavoro.gov.it/comunicazione/Pagine/Identita-visiva.aspx>.

Art. 16 Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'AdG venga in possesso in occasione del presente procedimento verranno trattati secondo quanto disposto dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n 196 e s.m.i. integrato con modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati). Titolare del trattamento dei dati è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, nella persona del Direttore Generale Angelo Marano. Il Responsabile della Protezione dei dati è raggiungibile al seguente indirizzo PEC gdpr@pec.lavoro.gov.it e mail gdpr@lavoro.gov.it.

Art. 17 Foro Competente

Per qualunque controversia derivante o connessa al presente Avviso è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 18 Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento è la Dottoressa Carla Antonucci della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Autorità di Gestione del PON "Inclusion".



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE

MLPS



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Art. 19 Clausola finale

Tutte le altre disposizioni ed in particolare quelle specifiche riferite alle modalità di attuazione degli interventi, quelle relative al circuito finanziario, alle modalità di rendicontazione delle spese e relativi controlli, alle variazioni progettuali verranno definite con successivo avviso.

Allegati:

All. 1 – Tabelle di riparto

All. 2 – Nota esplicativa interventi

All. 3 – Modello - Domanda di ammissione a finanziamento (da compilare, firmare digitalmente e caricare sulla piattaforma Multifondo del MLPS)

All. 4 - Modello - Delega (da compilare, firmare digitalmente e caricare sulla piattaforma Multifondo del MLPS)

All. 5 - Modello - Adesione Partner di progetto (da compilare, firmare digitalmente e caricare sulla piattaforma Multifondo del MLPS)

All. 6 – Modello - Scheda progetto

All. 6.1 – Modello - Budget e cronoprogramma

All. 7 - Schema Convenzione di sovvenzione